

**ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

**CODICE ETICO**

**REGOLAMENTO**

Fondazione  
**Antonio Nuvolari**

residenza  
sanitaria  
assistenziale

Articolo 1	NATURA
Articolo 2	OBIETTIVI
Articolo 3	CAUSE DI INELEGGIBILITA'
Articolo 4	COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE
Articolo 5	DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Articolo 6	IL PRESIDENTE
Articolo 7	COMPENSI E CAPACITA' DI SPESA
Articolo 8	CONVOCAZIONE
Articolo 9	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 10	APPROVAZIONE DELLE DECISIONI
Articolo 11	VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI
Articolo 12	COMPITI E FUNZIONI
Articolo 13	REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Articolo 14	SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
Articolo 15	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Articolo 16	FLUSSI DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Articolo 17	COMPETENZE DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 18	REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Articolo 19	DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 1 NATURA**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo di Valutazione (OdV) della Fondazione "Nuvolari" di Roncoferraro (Mn).

### **Articolo 2 OBIETTIVI**

L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Codice Etico e sul modello organizzativo adottato.

L'Organismo di Valutazione è indipendente e autonomo rispetto ai vertici della Fondazione.

### **Articolo 3 CAUSE DI INELEGGIBILITA'**

Non può essere nominato componente del OdV colui/colei che:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- Il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- Il venir meno dei requisiti professionali richiesti (es. cancellazione dall'albo dei professionisti di appartenenza);
- Grave negligenza nell'espletamento dei compiti;
- Una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'OdV per reati attinenti all'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico;

### **Articolo 4 COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE**

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

E' costituito da tre componenti titolari, tra i quali almeno due sono esterni.

### **Articolo 5 DURATA IN CARICO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

L'OdV rimane in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile.

I singoli componenti possono essere sostituiti con decisione del Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per revoca degli stessi, secondo quanto indicato nella parte generale del modello organizzativo.

L'OdV viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora non riesca a svolgere con regolarità i suoi compiti.

L'OdV si avvale del Direttore della Fondazione che svolge le funzioni di segretario.

Il segretario cura la redazione del verbale delle sedute e lo sottoscrive insieme a tutti i componenti.

### **Articolo 6 IL PRESIDENTE**

Uno dei tre componenti del OdV assume le funzioni di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i tre componenti, il Presidente.

Compete al Presidente:

- Convocare il OdV
- Indicare l'ordine del giorno.

### **Articolo 7 COMPENSI E CAPACITA' DI SPESA**

Ai componenti esterni dell'OdV è riconosciuto il compenso definito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base di un budget assegnatogli dal CdA con cadenza annuale su proposta dell'OdV stesso, commisurata ai compiti da svolgere. Tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate dall'espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l'Organismo decida di avvalersi di servizi o professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

### **Articolo 8 CONVOCAZIONE**

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti almeno tre volte l'anno. Nella convocazione – da effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo motivi particolari d'urgenza - deve essere indicato l'ordine del giorno.

### **Articolo 9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Le riunioni si svolgono, di norma, presso la sede legale della Fondazione.  
Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti.

### **Articolo 10 APPROVAZIONE DELLE DECISIONI**

Se i componenti dell'Organismo di Valutazione non hanno un indirizzo unanime sulle questioni inserite nell'ordine del giorno, ciascun membro – che ha diritto a un voto - può chiedere che si proceda a votazione.

Le decisioni dell'OdV sono adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo di Valutazione presenti.

Qualora a una seduta partecipino solo due componenti e la votazione risulti in pareggio, prevale il voto del Presidente.

Delle operazioni di voto deve essere dato atto nel verbale, con la segnalazione di eventuali astensioni e con l'annotazione delle osservazioni del membro risultato in minoranza, laddove questi lo richieda.

### **Articolo 11 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che viene sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato alla riunione e, deve essere custodito presso la Segreteria dell'OdV.

### **Articolo 12 COMPITI E FUNZIONI**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sul funzionamento, osservanza e diffusione del Modello all'interno della Fondazione e di informazione nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc. ecc.);

- Proporre l'aggiornamento del modello;
- Vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione del Codice Etico.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- Vigilanza sulla diffusione nel contesto della Fondazione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello e dei suoi elementi (Codice Etico, procedure, etc.);
- Vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto della Fondazione;
- Verifica dell'effettiva capacità del Modello e dei suoi elementi (Codice Etico, procedure, etc.) di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- Proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o interne alla Fondazione;
- Comunicazione al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte;

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà a:

- Richiedere siano svolte attività di formazione per la conoscenza del Modello e dei suoi elementi (Codice Etico, procedure, etc.), differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- Istituire canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- Raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- Segnalare alla Direzione Generale l'eventuale violazione accertata affinché vengano applicate le sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di:

- Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- Accedere liberamente a ogni documento della Fondazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Disporre che i responsabili della Fondazione, e tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente informazioni, dati e/o notizie loro richieste, rilevanti per la verifica dell'effettiva attuazione del modello;
- Avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze (es. in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, privacy).

### **Articolo 13 REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

Il Comitato di Valutazione deve poter operare nelle condizioni migliori per svolgere le proprie funzioni. Le seguenti regole disciplinano il funzionamento dell'OdV:

- Insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV da parte di altri organismi aziendali.
- Libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza necessità di alcuna consenso preventivo, per ottenere informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività
- Collaborazione e ausilio di tutte le componenti aziendali e dei professionisti esterni
- Utilizzo, anche se non esclusivo, di un locale idoneo all'interno della sede della Fondazione con relative attrezzature ed arredi per svolgere riunioni e audizioni.
- L'OdV, qualora accerti una violazione del Modello Organizzativo che può configurarsi come ipotesi di reato, informa tempestivamente la Direzione ed il Presidente della Fondazione affinché intervengano per impedire la commissione del reato stesso.

### **Articolo 14 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Qualora vengano segnalate all'OdV violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, la Segreteria del Comitato ne dà immediata comunicazione, in forma riservata, ai membri che valutano, preliminarmente e senza particolari formalità, innanzitutto l'attendibilità della segnalazione.

L'OdV può delegare funzioni istruttorie in merito alle segnalazioni ad uno o più dei suoi componenti, i quali riferiranno allo stesso al fine di adottare le conseguenti determinazioni.

In casi di particolare gravità, i membri dell'OdV convocano d'urgenza un'apposita riunione.

Nel corso delle riunioni deve essere inserito nel verbale ogni segnalazione pervenuta, anche quelle ritenute prive di fondamento.

Nel corso delle indagini avviate, l'OdV può convocare l'autore della segnalazione e/ o la persona interessata dalla segnalazione.

Una volta vagliata la segnalazione, l'OdV trasmette una nota con le sue osservazioni, al Presidente della Fondazione e al Direttore, che investe della questione gli uffici competenti.

Qualora l'OdV rilevi che possano configurarsi ipotesi di reato o violazioni al Codice Etico in capo alla Direzione, le segnalazioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri dell'OdV sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni e sono altresì assoggettati agli obblighi di legge inerenti la privacy.

### **Articolo 15 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

L'OdV può chiedere ai Responsabili delle singole Unità Operative, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto ed effettuare verifiche ed accertamenti diretti.

Chiunque all'interno della Fondazione è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività dell'OdV.

Le richieste dell'OdV devono essere evase senza ritardo e comunque nel rispetto del termine assegnato dall'OdV stesso.

### **Articolo 16 FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire piena autonomia e indipendenza l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, al Consiglio di Amministrazione, lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'applicazione del Modello, rapportandosi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione anche attraverso un suo membro incaricato e predisponendo, almeno una volta all'anno, una relazione scritta indirizzata a Consiglio di Amministrazione.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni:

- Sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria del budget assegnato, motivando eventuali scostamenti;
- In merito alle eventuali variazioni sostanziali apportate al modello ed alle procedure che formano parte integrante dello stesso con la proposta delle eventuali modifiche sostanziali da attuare, previa specifica approvazione del CdA;
- Sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, suddividendole per ciascuna attività a rischio ed indicando le strutture coinvolte, unitamente ad una sintesi degli esiti;
- Sull'eventuale presenza di violazioni accertate e sul buon funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Sull'adozione di un programma annuale di Verifiche ai sensi del D. Lgs. 231/01, anche in base al piano di spesa per l'esercizio successivo.

Gli incontri con gli Organi di vertice cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento decidere di effettuare una riunione e, al contempo può richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere convocato ogni volta che si

ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative

### **Articolo 17 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare, anche per il tramite della Direzione, le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, il quale prevede all'art. 6 comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati, l'obbligo di informazione verso l'OdV da parte dei destinatari del Modello.

In particolare qualsiasi segnalazione può essere comunicata o in forma cartacea e in busta chiusa all'indirizzo della Fondazione all'attenzione del Presidente dell'Organismo, oppure a mezzo di apposito indirizzo mail.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, potrà convocare il presunto autore della violazione, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta riservata, l'Organismo valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

La Fondazione adotta tutte le misure che ritiene idonee per tutelare l'identità del segnalante.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni contenute nell'apposita tabella flussi allegata al Modello.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Fondazione, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Fondazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

### **Articolo 18 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

L'Organismo di Vigilanza costituisce un archivio contenente la documentazione delle attività svolte con particolare riferimento alle:

- Attività di formazione intraprese dalla Fondazione suddivisi per categoria e livello gerarchico;
- Attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica, dell'attività sensibile e delle unità interessate, della sintesi della verifica, delle principali evidenze e degli eventuali suggerimenti;
- Segnalazioni ricevute, suddivise per attività, con indicazione del numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte;
- Attività periodiche di aggiornamento del modello, indicando i principali interventi eseguiti.


L'Organismo dovrà inoltre tenere la raccolta, dei verbali dei propri incontri accompagnati dai relativi OdG.

Ogni informazione, segnalazione e report è custodito per un periodo di 10 anni nell'apposito database/archivio gestito dall'Organismo, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di privacy.

Viene consentito l'accesso al database ai membri del CdA. Qualora le indagini riguardino membri dei suddetti organismi, l'accesso al database deve essere autorizzato dal CdA.

### **Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normativa vigente.



Fondazione  
**Antonio Nuvolari**

residenza  
sanitaria  
assistenziale